



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
SEZIONE 4^A CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

presa visione degli atti; a scioglimento delle riserve formulate all'udienza del giorno 21/05/2013, nel sub-procedimento cautelare n. 2514-1/2013 R.G.P.S.S., ed all'udienza del giorno 09/07/2013, nel sub-procedimento cautelare n. 3742-1/2013 R.G.P.S.S., riuniti all'udienza del giorno 09/07/2013; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L. IN FATTO

L.A. Proc. n. 2514-1/2013 R.G.P.S.S.

L.A.1. Con ricorso ex artt. 2479 *ter* comma 4° e 2378 comma 3° c.c. depositato in data 22/03/2013 nel corso del giudizio di merito n. 2514/2013 R.G.A.C., ~~██████████~~ RATELLI S.r.l., premesso di avere, con atto di citazione notificato in data 25/02/2013, impugnato le decisioni e deliberazioni dell'assemblea dei soci adottate in data 19/12/2012 ed in data 14/01/2013 da ~~██████████~~ S.r.l., chiedeva al Tribunale di voler ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni e deliberazioni assembleari impugnate, ricorrendone gravi e giustificati motivi.

L.A.2. Con decreto in data 26/03/2013 l'Ufficio (in persona del Giudice estensore della presente ordinanza) fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 21/05/2013, ponendo a carico di ~~██████████~~ S.r.l. l'onere di notificare il ricorso ed il decreto a ~~██████████~~ S.r.l. entro il termine del giorno 23/04/2013.

L.A.3. Con memoria difensiva depositata all'udienza del giorno 21/05/2013 ~~██████████~~ si costituiva e chiedeva al Tribunale di voler: in via preliminare, dichiarare la nullità/inammissibilità del ricorso per nullità del mandato alle liti; nel merito, rigettare il ricorso.

L.A.4. All'udienza del giorno 21/05/2013 l'Ufficio (in persona del Giudice estensore della presente ordinanza), sentite ricorrente e resistente nonché



██████████ S.r.l. (intervenuta in giudizio con comparsa di intervento depositata in data 15/04/2013, al fine di impugnare, previa sospensione della loro efficacia, le deliberazioni dell'assemblea dei soci della resistente in date 19/12/2012 e 14/01/2013 già impuginate da ██████████ FRATELLI S.r.l.), riservava la decisione.

L.B. *Proc. n. 3742-1/2013 R.G.P.S.S.*

L.B.1. Con ricorso ex artt. 2479 *ter* comma 4° e 2378 comma 3° c.c. depositato in data 29/03/2013 nel corso del giudizio di merito n. 3742/2013 R.G.A.C.,

██████████ S.r.l., premesso di avere, con atto di citazione notificato in data 19/03/2013, impugnato la deliberazione in data 19/12/2012 dell'assemblea dei soci di ██████████ S.r.l., chiedeva al Tribunale di voler sospendere l'esecuzione della deliberazione assembleare impugnata.

L.B.2. Con decreto in data 03/04/2013 l'Ufficio (in persona del Giudice dott. E. Scoditti) fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 29/05/2013, ponendo a carico di ██████████ S.r.l. l'onere di notificare il ricorso ed il decreto a ██████████ S.r.l. entro il termine del giorno 30/04/2013.

L.B.3. Con memoria difensiva depositata in data 29/05/2013 ██████████ Gaetano, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* di ██████████ S.r.l., si costituiva e chiedeva al Tribunale di voler così provvedere: in via preliminare, dichiarare nullo o inammissibile il ricorso per nullità della procura alle liti; nel merito, rigettare il ricorso.

L.B.4. All'udienza del giorno 29/05/2013 l'Ufficio (in persona del Giudice dott. E. Scoditti), sentite le parti, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 26/06/2013, all'esito della quale rimetteva gli atti al Presidente della sezione per l'eventuale riunione al procedimento cautelare n. 2514/2013 R.G.¹

L.B.5. Con decreto in data 27/06/2013 il Presidente della sezione disponeva che il procedimento n. 3742/2013 R.G.A.C. (contenente, come detto, il sub-procedimento cautelare n. 3742-1/2013 R.G.P.S.S.) fosse chiamato all'udienza del giorno 09/07/2013 davanti al Giudice estensore della presente ordinanza, per l'eventuale riunione al procedimento n. 2514/2013 R.G.A.C. (contenente, come detto, il sub-procedimento cautelare n. 2514-1/2013

¹ *recte*: n. 2514-1/2013 R.G.P.S.S. (N.d.G.).

R.G.P.S.S., già riservato per la decisione)

I.c. All'udienza del giorno 09/07/2013 l'Ufficio (in persona del Giudice estensore della presente ordinanza), sentite le parti e rilevata la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva riunirsi il procedimento di merito n. 3742/2013 R.G.A.C. al procedimento di merito n. 2514/2013 R.G.A.C. e si riservava nel (sub)procedimento cautelare n. 3742-1/2013 R.G.P.S.S., dando atto che, in conseguenza della disposta riunione dei procedimenti di merito, il (sub)procedimento cautelare n. 3742-1/2013 R.G.P.S.S. era da intendersi riunito al (sub)procedimento cautelare n. 2514-1/2013 R.G.P.S.S., già riservato per la decisione all'udienza del giorno 21/05/2013².

II. IN DIRITTO

II.A. LA QUESTIONE PRELIMINARE.

II.A.1. [REDACTED] S.r.l., in via preliminare, ha eccepito la nullità/inammissibilità, per nullità del mandato alle liti, sia del ricorso introduttivo del proc. n. 2514-1/2013 R.G.P.S.S. sia del ricorso introduttivo del proc. n. 3742-1/2013 R.G.P.S.S.

II.A.2. L'eccezione è infondata.

II.A.2.a. Per quel che concerne il primo ricorso, l'Ufficio osserva che se è indubbiamente vero che [REDACTED] FRATELLI S.r.l. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 4 membri ([REDACTED] Onofrio, presidente; [REDACTED] Giuseppe, vicepresidente; [REDACTED] Vincenzo, consigliere; [REDACTED] Michele, consigliere) e che la *procura ad litem* è stata conferita da [REDACTED] Michele nella "*qualità di legale rappresentante pro tempore di [REDACTED] FRATELLI S.r.l.*" (si veda la procura apposta a margine dell'atto di citazione), è però altrettanto vero: che l'art. 7 comma 1° dell'atto pubblico in data 30/12/2004 di trasformazione della "[REDACTED] Fratelli Onofrio, Giuseppe, Vincenzo e Michele S.n.c." nella "[REDACTED] FRATELLI S.r.l." prevede l'affidamento dell'amministrazione della società «*ad un consiglio di amministrazione, munito della rappresentanza generale della società e dei poteri previsti dallo statuto allegato*» [il consiglio risulta

² in conseguenza della riunione, il sub-procedimento n. 3742-1/2013 R.G.P.S.S. assumeva il nuovo numero 2514-2/2013 R.G.P.S.S.



composto, ai sensi del comma 2° del medesimo articolo, dai sopra citati [REDACTED] Onofrio (con funzioni di presidente), [REDACTED] Giuseppe (con funzioni di vicepresidente), [REDACTED] Vincenzo (con funzioni di consigliere) e [REDACTED] Michele (con funzioni di consigliere)]; che l'art. 7 comma 5° dell'atto pubblico in data 30/12/2004 stabilisce che a [REDACTED] Michele «è affidata la gestione dell'area amministrativa e finanziaria della società» e che al medesimo [REDACTED] Michele spetta, per tale area, la «rappresentanza legale della società»; che lo statuto allegato all'atto pubblico di trasformazione del 30/12/2004 dispone espressamente (paragrafo "Amministrazione e rappresentanza") che «In caso di nomina del consiglio di amministrazione, il presidente, il vice presidente nei casi in cui è previsto che sostituisca il presidente e, se nominati, gli amministratori delegati, secondo i poteri loro conferiti, hanno la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio» ed altresì che «Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni».

In ragione di tanto può affermarsi che [REDACTED] Michele, in quanto consigliere delegato all'area amministrativa e finanziaria di [REDACTED] FRATELLI S.r.l., nell'esercizio di tali attribuzioni è rappresentante legale della società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, sicché era titolare del potere di conferire per la predetta società la procura ad litem.

II.A.2.b. Per quel che concerne il secondo ricorso, l'Ufficio osserva che l'eccezione, oltre che essere proposta in modo generico, appare non sufficientemente suffragata sotto il profilo documentale.

Invero dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che [REDACTED] Salvatore è amministratore unico e legale rappresentante di [REDACTED] S.r.l. [si vedano, ad esempio: la raccomandata a.r. in data 23/10/2012 a firma di [REDACTED] Salvatore quale "amministratore unico" di [REDACTED] S.r.l., inviata a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione di [REDACTED] S.r.l.³ (tra i quali [REDACTED] Gaetano, presidente del consiglio di amministrazione, costituitosi nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* di [REDACTED]

³ doc. 17 del fascicolo di UNIMAR S.r.l. depositato nel procedimento di merito n. 2514/2013 R.G.A.C.



S.r.l. sia nei presenti sub-procedimenti cautelari sia nei procedimenti di merito riuniti), i quali non risultano avere mai contestato (in particolare il Telegrafo, legale rappresentante di [REDACTED] S.r.l.) la circostanza che [REDACTED] Salvatore fosse il legale rappresentante di [REDACTED] S.r.l.; la raccomandata a.r. in data 05/11/2012 a firma di [REDACTED] Onofrio, in qualità di consigliere di amministrazione di [REDACTED] S.r.l., inviata a [REDACTED] Salvatore quale "amministratore unico di [REDACTED] S.r.l."⁴; la comunicazione in data 29/01/2013 inviata a [REDACTED] Salvatore, quale "amministratore unico" di [REDACTED] S.r.l., dalla dott.^{ssa} Claudia [REDACTED] nella qualità di notaio rogante (in quanto estensore e sottoscrittore del verbale di assemblea dei soci di [REDACTED] S.r.l. – uno dei quali è [REDACTED] S.r.l. – redatto in data 14/01/2013)⁵].

Pertanto [REDACTED] S.r.l., nell'eccepire l'inesistenza, in capo a [REDACTED] Salvatore, della legittimazione a conferire validamente la procura *ad litem* (invero mai contestata prima e/o fuori dei procedimenti di merito dei presenti procedimenti cautelari), avrebbe dovuto produrre documentazione (una visura camerale aggiornata, ad esempio) idonea a dimostrare che le predette risultanze documentali (tutte di poco anteriori all'instaurazione dei predetti procedimenti di merito e dei presenti procedimenti cautelari) non rispondevano più, per fatti sopravvenuti, alla situazione esistente al momento dell'instaurazione dei procedimenti (e cioè avrebbe dovuto produrre documentazione idonea a dimostrare che, al momento del conferimento della *procura ad litem*, il legale rappresentante di [REDACTED] S.r.l. non era più [REDACTED] Salvatore, bensì altra persona).

In mancanza di tanto l'eccezione si palesa non solo generica, ma anche dilatoria e strumentale, e dunque va rigettata.

II.B. II. MERITO.

II.B.1. Premessa.

Innanzitutto va precisato che [REDACTED] FRATELLI S.r.l. e [REDACTED] S.r.l.,

⁴ doc. 18 del fascicolo di UNIMAR S.r.l. depositato nel procedimento di merito n. 2514/2013 R.G.A.C.

⁵ doc. 18 del fascicolo di UNIMAR S.r.l. depositato nel procedimento di merito n. 3742/2013 R.G.A.C. e doc. 20 del fascicolo di UNIMAR S.r.l. depositato nel procedimento di merito n. 2514/2013 R.G.A.C.



all'udienza del giorno 09/07/2013⁶, hanno dichiarato di rinunciare alle istanze di sospensione dell'esecuzione della deliberazione in data 14/01/2013 dell'assemblea dei soci di [REDACTED] S.r.l. [avendo il Tribunale di Bari, con provvedimento in data 17-18/06/2013 (prodotto nella medesima udienza)⁷, rigettato il ricorso ex art. 2436 comma 4° c.c. proposto da [REDACTED] S.r.l. al fine di ottenere, a seguito del rifiuto del notaio di provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare in data 14/01/2013, l'omologazione della deliberazione *de qua*].

Pertanto restano da esaminare solo le istanze di sospensione dell'esecuzione della deliberazione in data 19/12/2012 dell'assemblea dei soci di [REDACTED] S.r.l. avanzate da [REDACTED] FRATELLI S.r.l. e [REDACTED] S.r.l.
II.B.2. Il *fumus boni juris*.

Allo stato vi sono elementi sufficienti per affermare (sia pure nei limiti della cognizione propri della presente fase cautelare) l'invalidità della deliberazione assembleare in data 19/12/2012.

II.B.2.a. È pacifico tra le parti e comunque risulta documentalmente provato:

- ▲ che i soci di [REDACTED] S.r.l. erano (e sono) i seguenti:
 - [REDACTED] S.r.l., titolare di una quota di partecipazione di €. 45.185,00, pari al 44,52163% del capitale sociale (€. 101.490,00);
 - [REDACTED] S.r.l., titolare di una quota di partecipazione di €. 23.950,00, pari al 23,59838% del capitale sociale (€. 101.490,00);
 - [REDACTED] FRATELLI S.r.l., titolare di una quota di partecipazione di €. 15.962,00, pari al 15,72766% del capitale sociale (€. 101.490,00);
 - [REDACTED] Maria, titolare di una quota di partecipazione di €. 4.797,00, pari al 4,72657% del capitale sociale (€. 101.490,00);
 - [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, titolare di una quota di partecipazione di €. 11.596,00, pari all'11,42576% del capitale sociale (€. 101.490,00);
- ▲ che, in data 19/12/2012 si riunì, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione, indetta per il giorno 18/12/2012),

⁶ v. verbale di udienza del giorno 09/07/2013 (proc. n. 2514/2013 R.G.A.C.).

⁷ v. verbale di udienza del giorno 09/07/2013 (proc. n. 2514/2013 R.G.A.C.).

l'assemblea dei soci di [REDACTED] S.r.l., presieduta da [REDACTED] Gaetano, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 1) trasferimento della sede legale in Bari; 2) nomina dell'organo amministrativo; 3) bilancio al 31/12/2011 con gli allegati di legge; provvedimenti di cui all'art 2478 *bis* c.c.; 4) incarico professionale per le nuove progettazioni di volumi residui sulle restanti aree esistenti al di là dell'asse Nord Sud e al di là delle Ferrovie dello Stato di proprietà [REDACTED] S.r.l. ed altri:

- che alla predetta assemblea, presente l'organo amministrativo [in persona di [REDACTED] Gaetano (presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di [REDACTED] S.r.l.), [REDACTED] Bruno (consigliere di amministrazione) e [REDACTED] Onofrio (consigliere di amministrazione)], partecipò un solo socio (e precisamente [REDACTED] S.r.l., titolare di una quota pari al 44,52163% del capitale sociale);
- che [REDACTED] Gaetano, presidente dell'assemblea, preliminarmente evidenziò che [REDACTED] S.r.l. in liquidazione (titolare di una quota pari all'11,42576% del capitale sociale) era morosa nei confronti della società e dunque possedeva quote prive del diritto di voto in assemblea, sicché doveva essere esclusa dal computo del *quorum*, tanto costitutivo quanto deliberativo;
- che, subito dopo, l'assemblea deliberò "all'unanimità" (ossia con il solo voto dell'unico socio presente, [REDACTED] S.r.l.) su tutti i punti all'ordine del giorno, decidendo: la costituzione dell'organo amministrativo nella forma dell'amministratore unico, nominato a tempo indeterminato nella persona di [REDACTED] Gaetano; il trasferimento della sede sociale presso lo studio di [REDACTED] Gaetano; l'approvazione del bilancio al 31/12/2011, con il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari ad €. 6.963,77; l'affidamento all'amministratore unico appena nominato ([REDACTED] Gaetano) dell'espletamento di una indagine conoscitiva e del conferimento a professionisti (che sarebbero stati individuati dallo stesso amministratore unico) dell'incarico di elaborare 2 progetti singoli (per una volumetria fuori terra di circa 21.350 m³ su un'area di circa 4.270

m²) che in precedenza il medesimo ██████████ Gaetano aveva ritenuto opportuno presentare al Comune di Bari.

II.B.2.b. Ciò premesso, l'Ufficio osserva che la deliberazione impugnata appare viziata sotto un duplice profilo.

II.B.2.b.1. In primo luogo va rilevato che illegittimamente il socio ██████████ S.r.l. in liquidazione (titolare di una quota pari all'11,42576% del capitale sociale, come detto) non fu computato ai fini del *quorum* costitutivo, in quanto la morosità di tale socio concerneva il mancato versamento di somme richieste dall'organo amministrativo a titolo non di conferimenti di capitale, bensì di finanziamento [ciò, oltre ad essere desumibile dalla circostanza che il capitale sociale di €. 101.490.00 era stato interamente versato e dall'ulteriore circostanza che dalla situazione patrimoniale al 31/12/2012 non risultavano crediti da conferimenti nei confronti di alcun socio (sicché si evinceva *per tabulas* l'intera liberazione del capitale sociale), è stato espressamente statuito dal Tribunale di Bari con recentissimo provvedimento, prodotto da ██████████ S.r.l. all'udienza del giorno 09/07/2013⁸ (trattasi del decreto pronunciato in data 17-18/06/2013 sul ricorso proposto da ██████████ S.r.l. ai sensi dell'art. 2436 comma 4° c.c., a seguito del rifiuto del notaio verbalizzante, dott.^{ssa} Claudia ██████████, di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare in data 14/01/2013, adottata con le medesime modalità – reputate dal notaio rogante inidonee ad adempiere le condizioni stabilite dalla legge – con le quali era stata adottata la deliberazione assembleare in data 19/12/2012, qui in esame)].

Pertanto nei confronti di ██████████ S.r.l. in liquidazione non poteva applicarsi la disposizione di cui all'art. 2466 comma 4° c.c. (che vieta al socio 'moroso' di partecipare alle decisioni dei soci), in quanto la norma *de qua* trova applicazione solo nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti di capitale di rischio, non anche nel caso di mancata esecuzione di altre obbligazioni (in particolare, non trova applicazione nel caso di inadempimento di obbligazioni aventi per oggetto il versamento, da parte dei soci, di somme a titolo di finanziamento, ipotesi nella quale può parlarsi, tutt'al più, di mancata esecuzione dei conferimenti di capitale di credito).

⁸ v. verbale di udienza del giorno 09/07/2013 (proc. n. 2514/2013 R.G.A.C.).



Ne consegue che la quota di partecipazione del socio ██████████ S.r.l. in liquidazione (pari all'11,42576% del capitale sociale di ██████████ S.r.l.) doveva essere computata ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo previsto nell'art. 2479 *bis* comma 3° c.c. [il quale recita: «*Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale*»], richiamato dall'art. 24 dello Statuto di ██████████ S.r.l. [a mente del quale «*Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima che per la seconda convocazione*» (comma 1°), mentre «*Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa*» (comma 2°)].

II.B.2.b.2. In secondo luogo, va rilevato che, anche a voler diversamente opinare (ossia anche a voler ritenere applicabile la disposizione 'sanzionatoria' di cui all'art. 2466 comma 4° c.c. nei confronti di ██████████ S.r.l. in liquidazione), comunque ciò avrebbe reso legittima l'esclusione di tale socio solo ai fini del calcolo del *quorum* deliberativo, non anche ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo.

Infatti è vero che la formula del novellato art. 2466 comma 4° c.c. («*Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci*») ha portata oggettivamente più ampia di quella del 'vecchio' art. 2477 comma 4° c.c. («*Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto*»), ma è altrettanto vero che da ciò non può farsi automaticamente discendere la conseguenza (sostenuta da parte della dottrina) secondo la quale la morosità del socio di società a responsabilità limitata precluderebbe, oggi, non solo l'esercizio del diritto di voto, ma anche l'intervento all'assemblea, per la semplice ragione che il mutamento terminologico appare dovuto al fatto che nel sistema normativo *post* riforma la partecipazione del socio alle decisioni si esplica mediante il diritto di voto solo nei casi in cui le decisioni siano adottate mediante deliberazione assembleare, sicché si è reso necessario, in sede di riforma, modificare la terminologia precedente al fine di impedire al

socio moroso di partecipare a tutte le decisioni, ossia anche a quelle per le quali l'atto costitutivo preveda l'adozione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (cioè con metodo non collegiale). Pertanto può essere condivisa l'opzione interpretativa (pure sostenuta in dottrina) secondo la quale alle società a responsabilità limitata è da ritenersi applicabile il novellato art. 2368 comma 3° c.c. (che, per le società per azioni, stabilisce che *«le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta di diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione»*), ovviamente sostituendo le "quote" alle "azioni", sicché il socio moroso ha diritto d'intervento in assemblea e deve essere computato per il calcolo del *quorum* costitutivo, ancorché la sua presenza non debba essere computata per il calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni (si è acutamente osservato, a tal proposito, che computare il socio moroso nel calcolo del *quorum* costitutivo tutela l'interesse della società ad assumere le migliori decisioni possibili, garantendo la possibilità di una discussione allargata che favorisca lo scambio di opinioni e di informazioni tra i soggetti componenti l'organo decisionale, ferma restando la preclusione all'esercizio del diritto di voto – e dunque l'esclusione ai fini del calcolo del *quorum* deliberativo – del socio moroso).

Consegue a tanto che anche a voler ritenere il socio ██████████ S.r.l. in liquidazione 'moroso' ai sensi dell'art. 2466 comma 4° c.c., in ogni caso non era consentita la sua esclusione ai fini del calcolo (non solo del *quorum* deliberativo, ma anche) del *quorum* costitutivo.

È appena il caso di evidenziare, da ultimo, che a diversa conclusione non può portare l'art. 15 comma 2° dello Statuto di ██████████ S.r.l., il quale prevede che *«Ogni socio, che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti, ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione»*.



S.r.l. convocate nell'anno 2012, ma anteriormente a quella qui in esame, la presenza del solo socio [redacted] S.r.l. era stata ritenuta insufficiente ai fini del raggiungimento del *quorum* costitutivo, sicché non è dato comprendere come mai nell'assemblea del 19/12/2012, nonostante la perfetta identità delle condizioni, la conclusione fu diametralmente opposta (ossia si ritenne legittimo non computare il socio [redacted] S.r.l. in liquidazione ai fini del *quorum* costitutivo e quindi sufficiente la presenza del solo socio [redacted] S.r.l. ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo, oltre che deliberativo).

II.B.3. Il *periculum in mora*.

Sussiste il *periculum in mora*, atteso che con la deliberazione assembleare del 19/12/2012 furono adottate, in violazione di norme di legge e statutarie (v. sopra), rilevanti decisioni [fu deliberata la costituzione dell'organo amministrativo nella forma dell'amministratore unico, nominato a tempo indeterminato nella persona di [redacted] Gaetano (legale rappresentante di [redacted] S.r.l., unico socio presente all'assemblea del 19/12/2012); fu deliberato il trasferimento della sede sociale presso lo studio del medesimo [redacted] Gaetano; fu approvato il bilancio al 31/12/2011, con il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari ad €. 6.963,77; fu deliberato di affidare all'amministratore unico (ossia a [redacted] Gaetano) l'espletamento di una indagine conoscitiva nonché l'incarico di conferire a professionisti (individuati dallo stesso amministratore unico, ossia da [redacted] Gaetano) il compito di elaborare 2 progetti singoli (per una volumetria fuori terra di circa 21.350 m³ su un'area di circa 4.270 m²), che sempre l'amministratore unico ([redacted] Gaetano), precedentemente, aveva ritenuto opportuno presentare al Comune di Bari].

II.B.4. In conclusione, gli atti del procedimento comprovano la sussistenza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, sicché, in accoglimento delle domande cautelari proposte da [redacted] FRATELLI S.r.l. e [redacted] S.r.l., l'esecuzione della decisione dei soci di [redacted] S.r.l. adottata mediante deliberazione assembleare in data 19/12/2012 va sospesa.

II.C. LE SPESE PROCESSUALI.

Le domande cautelari sono state presentate nel corso delle cause di merito

(ora riunite), di tal che la regolamentazione delle spese dei presenti procedimenti cautelari (anch'essi riuniti) va rimessa al merito.

P.Q.M.

così provvede:

- 1) sospende l'esecuzione della decisione dei soci di ██████████ S.r.l. adottata mediante deliberazione assembleare in data 19/12/2012;
- 2) spese al merito.

Manda alla Cancelleria gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari in data 13 luglio 2013.

IL GIUDICE DESIGNATO
DOTT. MICHELE PRENCIPE

IL CASO.it

